



**COMUNE DI MORANO SUL PO**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 21 Del 03-02-2016

**Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E VERIFICA SITUAZIONE DI ESUBERO OD EC= CEDENZA DI PERSONALE.**

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di febbraio alle ore 22:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>ROSSINO MAURO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>LUPARIA PAOLA</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>SANZONE DANIELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor ROSSINO MAURO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DI MARIA DOTT.SSA MARIA LUISA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'art. 16 "Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici" della Legge n. 183/2011, che sostituisce l'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e stabilisce che le amministrazioni pubbliche, laddove ravvisino situazioni di soprannumero o di eccedenze, anche in sede di ricognizione annuale del personale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto medesimo, devono attivare le procedure indicate nell'articolo, dando immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

**Atteso** che la mancata ricognizione annuale comporta per le amministrazioni l'impossibilità ad assumere o di instaurare qualsiasi tipo di lavoro con qualsiasi tipologia contrattuale, pena la nullità degli atti, e che la mancata attivazione delle procedure di mobilità comporta, per il dirigente, responsabilità disciplinare;

**Vista** la vigente rideterminazione della dotazione organica del personale, come approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 3/02/2016, esecutiva ai sensi di legge.,

**Visto** l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, a norma del quale: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482."

**Ritenuta** la propria competenza in merito all'adozione del provvedimento, a norma del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del decreto legislativo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**Visti** gli artt. 9, comma 1, della legge n. 3/2003 e 3, comma 61, della legge n. 350/2003;

**Visto** l'art. 91, comma 4, del TUEL;

**Visto** l'articolo 91 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale, ai commi 1 e 2, testualmente recita: "*Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*".

*"Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare delle nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del*

*decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.”;*

**Visto** l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *“A decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate”;*

**Visti in particolare:**

- L'art.1, comma 557 e comma 557-quater della legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i., che disciplinano, per gli enti sottoposti a Patto di stabilità interno, le modalità per il contenimento delle spese di personale;

- L'art. 3 del D.L. 90 del 24/06/2014 che fissa le percentuali di facoltà assunzionali per i diversi contesti in cui si trovano gli Enti Locali relativamente alla incidenza delle spese di personale e al cumulo delle risorse destinate alle assunzioni;

- L'art. 1 , comma 424 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015)e s.m.i. che testualmente recita “Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui

all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”.

- Il comma 228 dell'articolo unico della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) che ha introdotto un nuovo e più ristretto regime limitativo delle assunzioni per gli enti locali che nell'anno 2015 erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno; in particolare, per gli anni 2016, 2017 e 2018, le predette amministrazioni potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica non dirigenziale nella misura massima del 25% del budget derivante dalle cessazioni di personale della medesima qualifica avvenute nell'anno precedente;

- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 20/2014, il quale prevede per gli enti sottoposti alle regole del patto di stabilità interno l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

- le delibere della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nn. 19/SEZAUT/2015/QMIG, 26/SEZAUT/2015/QMIG, 27/SEZAUT/2015/QMIG e 28/SEZAUT/2015/QMIG;

**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione del documento di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018 tenuto conto dei principi e delle norme in vigore, al fine di garantire la funzionalità dei servizi, definire le linee di pianificazione del programma di assunzione per il triennio di riferimento e provvedere agli adempimenti per l'applicazione del comma 424 della L.190/2014;

**Dato atto** che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

**Considerato** che l'atto di cui trattasi, non è stato oggetto di informativa alle rappresentanze sindacali, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1.04.1999, come confermato dall'art. 3 del CCNL 22.01.2004 e ribadito dall'art. 6 del D.Lgs. nr. 165/2001 e che, pertanto, non sono state attivate le relative procedure.

**Acquisiti** sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri favorevoli di regolarità tecnica rilasciato dal Sindaco in qualità di responsabile del servizio personale e di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario,

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

**Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 183/2011, non risultano eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali dell'Ente.

**Di approvare** il Programma del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018 di questa Amministrazione come definito secondo lo schema allegato alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

### **DELIBERA**

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e smi.

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio personale  
F.to ROSSINO MAURO

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari  
F.to BOCCARDI GIOVANNA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to ROSSINO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DI MARIA DOTT.SSA MARIA LUISA

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.21 DEL 03-02-2016**

Morano sul Po, li 10-06-2017

Il Segretario Comunale  
F.to DI MARIA DOTT.SSA MARIA LUISA

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del T.U. n.267/2000).

Morano sul Po, li 10-06-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DI MARIA DOTT.SSA MARIA LUISA

---

**CERTIFICATO ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-02-2016  
[ ] per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134-4° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n.267.

Morano sul Po, li 10-06-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DI MARIA DOTT.SSA MARIA LUISA